



-7612/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Società
personale.
Esclusione
del socio.
Fattispecie.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 7303/2011

Dott. SERGIO DI AMATO

- Presidente - Cron. 7612

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Rel. Consigliere - Rep. C.I.

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere - Ud. 05/02/2015

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere - PU

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7303-2011 proposto da:

S.N.C. (c.f.

in persona del legale rappresentante
pro tempore, (c.f.

tutti e due personalmente e nella

2015 qualità di soci amministratori della predetta

220 società, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

presso l'avvocato

che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato

4

giusta procura in calce al

ricorso;

- ricorrenti -

contro

elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA

presso l'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato

giusta procura a margine del

controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 837/2010 della CORTE

D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 05/02/2015 dal Consigliere Dott. ROSA

MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato

che si riporta;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato

con delega, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

5

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 16/12/2009-19/3/2010, ha respinto sia l'appello principale proposto dalla società s.n.c. e dai soci amministratori.

, che l'appello incidentale di avverso la sentenza del Tribunale di Como, n.1316 del 2006, che, all'esito di un giudizio abbreviato, aveva annullato per illegittimità la delibera di esclusione di condannando la società alla reintegrazione del convenuto nella posizione di socio ed amministratore, e compensando le spese.

Nello specifico, la Corte del merito, a fronte della riproposizione della questione di legittimità costituzionale da parte degli appellanti principali dell'art.24 del d.lgs. 5/2003, per la parte prevedente il rito abbreviato societario per eccesso di delega e per la violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, ha richiamato la sentenza della Corte cost. 54/07 ed ha fatto proprio il rilievo del Tribunale, secondo cui, pur affidato al giudice designato il potere di fissare l'udienza di discussione, in ogni caso il collegio ben può modificare o revocare l'ordinanza ed ammettere i mezzi istruttori.

Ha rilevato che la sentenza di I grado aveva motivato sulla

ritenuta insussistenza della necessità dell' attività istruttoria sia pure a mezzo del sintetico richiamo alla possibilità di decidere "sulla base dei documenti", né gli appellanti avevano indicato quali fossero i fatti ed i temi rilevanti necessitanti di istruttoria.

Il Giudice del merito ha quindi rilevato come nell'art. 2286 c.c. siano previste tre categorie di fatti legittimanti l'esclusione; che la previsione delle "gravi inadempienze" costituisce essenzialmente la trasposizione, nella materia societaria, della disciplina generale della risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, non direttamente applicabile al contratto di società; che quindi deve trattarsi di inadempimento imputabile, colpevole e grave, mentre l'art. 2272 n.2 c.c. contempla la situazione oggettiva dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, sia pure dipendente da condotte riferibili ai soci; che correttamente il Tribunale aveva ascritto a tale ultima categoria gran parte dei fatti addebitati al (la mancata partecipazione alle assemblee ed all'assemblea straordinaria convocata per discutere dell'eventuale scioglimento della società, l'ostruzionismo a fronte delle proposte di modifica dello statuto, l'ingiustificato rifiuto di addivenire alla definizione della questione riguardante lo scioglimento), indicati peraltro nella lettera in maniera quasi sempre

generica, al pari dell'addotta " assoluta impossibilità di condivisione degli obiettivi strategici", mentre la contestazione relativa al rifiuto immotivato di cessione della propria quota e di acquisto delle quote degli altri soci si colloca fuori delle obbligazioni a carico del socio per legge o per contratto.

La Corte territoriale ha infine ritenuto che, anche nella valutazione di sintesi, si doveva concludere per una situazione di prolungato, insanabile dissidio tra i soci, nel quale rientravano anche gli episodi di violenza fisica e verbale, assai risalenti nel tempo, ed inidonei a valere quale base della deliberata esclusione.

Ricorrono avverso detta pronuncia la società ed i soci amministratori, sulla base di due motivi.

Si difende con controricorso

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi

1.1.- Col primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 2286 c.c. e la falsa applicazione dell'art. 2272 n.2 c.c., sostenendo che i fatti addebitati costituiscono la violazione dell'obbligo di collaborazione che si desume dall'art. 2247 c.c. e del generale dovere di buona fede nei rapporti contrattuali ex art. 1375 c.c.

Secondo i ricorrenti, la Corte del merito ha adottato un'interpretazione riduttiva e *contra legem* dell'art. 2286

c.c., nel ritenere rilevante solo la violazione di norme specifiche di contratto o di legge, mentre rilevano anche le inadempienze ai principi generali di buona fede e di collaborazione, e la "gravità" dell'inadempimento sussiste anche quando lo stesso renda meno agevole il perseguimento degli scopi sociali, pur senza portare alla paralisi.

Secondo la parte, è errata la sussunzione della fattispecie nell'art. 2247 c.c., atteso che detta norma richiede l'esistenza di un conflitto insanabile, e costituisce un'ultima ratio, stante il favor societatis, alla stregua del quale sullo scioglimento deve prevalere l'esclusione.

Nello specifico, la parte sostiene che: la mancata partecipazione a tutte le assemblee costituisce inadempimento, contro il dovere di collaborazione ex art.2247 c.c.; la mancata partecipazione all'assemblea straordinaria per discutere sull'eventuale scioglimento, vista nel complesso, è in violazione del dovere di buona fede ex art.1375 c.c.; l'ostruzionismo a fronte delle proposte di modifica dello statuto sociale ed il rifiuto ingiustificato di addivenire ad una definizione per l'eventuale scioglimento costituiscono la violazione dei doveri di buona fede e correttezza;l' assoluta impossibilità di condivisione degli obiettivi strategici della società costituisce inadempimento all'obbligo di collaborazione; la genericità degli addebiti è superata

dalla consapevolezza del socio dei fatti addebitati (vedi le diffuse difese della parte); l' immotivato rifiuto di cedere la propria quota sociale e di acquistare le quote dei convenuti rientra nell'ostruzionismo, in violazione dell' obbligo di correttezza e fedeltà al patto sociale; anche gli atti di violenza fisica e verbale rientrano nelle inadempienze ad obbligazioni di fonte legale.

Secondo i ricorrenti, è errata anche la valutazione sintetica dei fatti da parte della Corte d'appello come giustificanti lo scioglimento, atteso che le condotte non impedivano il formarsi della maggioranza per l' amministrazione, spettante a firma disgiunta ad ogni amministratore per l'ordinaria ed a due amministratori per la straordinaria.

1.2. Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano la falsa applicazione dell'art. 24, 4° comma, d.lgs. 5/2003, sostenendo che il giudizio non era definibile senza istruttoria, e si sarebbe dovuto svolgere nelle forme dell'ordinario giudizio di cognizione societario.

Sostiene la parte che pertanto si sarebbero dovute vagliare l'eccezione di estinzione ex art.8, 4° comma e l'eccezione di inammissibilità ai sensi del 5° comma di detta norma, formulate con gli atti di opposizione e riproposte in appello.

2.1. Va respinta in via preliminare l'eccezione di nullità

del ricorso per conflitto di interessi, sollevata dal controricorrente, sul rilievo della non necessaria coincidenza tra l'interesse della società e dei due soci

e , i quali ultimi avrebbero un interesse proprio da tutelare.

Ed infatti, non è riscontrabile nel caso l'esistenza di un conflitto attuale o anche solo potenziale tra la società ed i soci ricorrenti, assistiti dal medesimo difensore, avuto riguardo alla materia del contendere, rispetto alla quale dette parti non sono portatori di interessi in conflitto, non essendo sufficiente la mera eventualità di una contrapposizione processuale.

Va altresì respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la violazione dell'art. 366 n.3 c.p.c., atteso che dall'espositiva del ricorso emerge con sufficiente chiarezza l'esposizione sommaria dei fatti di causa.

2.2.- Il primo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

Deve essere respinta in limine l'eccezione di inammissibilità per la mancata censura della ritenuta genericità degli addebiti, che, secondo la difesa del controricorrente, costituisce ragione che di per sé è idonea a sorreggere la decisione.

A riguardo, in via dirimente, al di là della valutazione della sussistenza nel caso di un'autonoma ratio

decidendi, idonea a coprire tutti gli addebiti della società al socio, va rilevato che la difesa dei ricorrenti ha comunque censurato tale rilievo alle pagine 25 e 26 del ricorso.

Ciò posto, è opportuno altresì premettere che, avuto riguardo alla materia del contendere, e quindi alla decisione impugnata ed alla sua ratio, rilevano le censure intese a denunciare il vizio ex art. 360 n.3 c.p.c., di violazione dell'art.2286 c.c., mentre le doglianze relative all'applicazione dell'art.2272 n.2 c.c. non possono costituire censure della pronuncia impugnata, atteso che la sentenza della Corte territoriale, alla stregua della materia del contendere, verte sull'esclusione del socio e non sullo scioglimento della società (pur essendo ricorsa la Corte d'appello al raffronto tra le due fattispecie, anche relazionato al caso di specie).

Nel complesso, la censura del ricorrente addebita alla Corte del merito l'interpretazione "riduttiva e *contra legem*" dell'art.2286 c.c., per avere in tesi valutato solo l'inadempimento del agli obblighi legali o derivanti dal contratto, e non anche ai generali obblighi di collaborazione e correttezza del socio secondo buon fede.

Nel suo nucleo essenziale, la censura ex art.360 n.3 c.p.c. è destituita di fondamento, non risultando in alcun modo che la Corte del merito abbia interpretato la norma come

escludente il riferimento all'obbligo di esecuzione del contratto sociale secondo i criteri di correttezza e buona fede.

Ciò che peraltro nella sostanza imputa la parte al Giudice del merito è la valutazione in concreto dei fatti addebitati a ma, sotto tale profilo, la censura è inammissibile, in quanto intesa ad opporre al giudizio di merito della Corte territoriale la diversa valutazione della parte (sul principio, tra le tante, si richiamano le pronunce 10554/2010, 18954/2007 e 7972/2007).

2.3.- Il secondo motivo è assorbito.

La parte ha infatti articolato il motivo, quale conseguente alla prospettata fondatezza del proprio assunto, di sussistenza delle cause di esclusione dalla società.

Ed in ogni caso, va rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione a seguito dell'udienza di discussione fissata dal Giudice designato nel provvedimento del 4/4/2006, reso ex art.24, 4° comma d.lgs. 5/2003.

3.1.- Il ricorso va conclusivamente respinto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; va ritenuta inammissibile la domanda di responsabilità aggravata, avanzata dal controricorrente, atteso che la parte solo nel presente giudizio di legittimità addebita ai ricorrenti l'aver promosso la controversia: ed infatti, come ritenuto, tra le ultime,

nelle pronunce 22226/2014 e 16975/2006, la domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p. c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in euro 5000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 5 febbraio 2015

Il Presidente

Sergio Di Amato

Il Consigliere est.

R.M. Di Vito

